

REGIONE TOSCANA





Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 18 luglio 2019

Oggetto – Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	27
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	Lucia DiRohin'
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
MARCO CASUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	Ma Gri
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	Sert Classes

Proposta di legge

Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l. r. 52/2018

Sommario

Preambolo

- Art. 1 Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 52/2018
- Art. 2 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2018
- Art. 3 Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista le legge regionale 17 dicembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco);

Considerato quanto segue:

- 1. Il Consiglio regionale intende proseguire anche nell'anno 2019 gli interventi a favore delle associazioni pro loco già avviati con la l.r. 52/2018, in considerazione del positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti da tale legge;
- 2. L'efficacia, sotto il profilo della semplificazione del procedimento, della procedura automatica prevista dalla 1.r. 52/2018 induce a confermare anche per l'anno 2019 la scelta di tale procedura;
- 3. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di attuazione della legge rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Approva la presente legge

Art. 1

Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 52/2018

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco) è inserito il seguente:

" Art. 2 bis Contributi per l'anno 2019

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum sull'esercizio finanziario 2019 sino all'importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l'anno 2019.
- 2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 2 e 3 e dell'articolo 2 secondo i termini di seguito indicati:
 - a) l'anno di cui al comma 2 dell'articolo 1 è il 2019;
 - b) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 è il 31 dicembre 2019;
 - c) il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 è il 31 dicembre 2020."

Art. 2

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2018

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
- "1. bis Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 2 bis pari ad euro 350.000,00, imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"."

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Proposta di legge

Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l. r. 52/2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A meno di un anno dall'approvazione della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco) il positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti da tale legge induce il Consiglio regionale a proseguire anche nell'anno 2019 negli interventi a favore di tali associazioni.

Verificata quindi la disponibilità di risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione che possano essere destinate a tal fine con la presente proposta di legge si procede al rifinanziamento anche per l'anno 2019 delle disposizioni della citata l.r. 52/2018 mantenendo invariati i meccanismi di semplificazione in essa previsti che si caratterizzano per la concessione attraverso procedura automatica.

Si prevede pertanto di destinare l'importo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti in Toscana alla data dell'entrata in vigore della presente legge che presentino domanda a seguito di pubblicazione di apposito bando.

La proposta prevede infine l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale così da non comprimere eccessivamente i tempi tecnici necessari all'espletamento della procedure per la sua attuazione.

La proposta di legge si compone di tre articoli il cui specifico contenuto si illustra qui di seguito

Art. 1 Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 52/2018

La norma introduce un articolo 2 bis nel corpo della vigente I.r. 52/2018 attraverso il quale si stabilisce che il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum sull'esercizio finanziario 2019 sino all'importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti alla data dell'entrata in vigore della legge stessa anche per l'anno 2019.

Il comma 2 dell'articolo di cui trattasi aggiorna quindi i termini temporali della concessione, in particolare per quanto concerne l'anno di riferimento, il 2019, la data ultima entro la quale i contributi devono essere erogati, il 31 dicembre 2019, e quella entro cui i beneficiari devono presentare relazione consuntiva al Consiglio regionale, il 31 dicembre 2020.

Art. 2 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2018

La disposizione introduce un comma 1 bis all'articolo 3 disponendo la corretta imputazione a bilancio dello stanziamento di euro 350.000,00 per l'erogazione dei contributi una tantum dell'anno 2019.

Art. 3 Entrata in vigore

La norma stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018

Soggetto proponente:

Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Copertura finanziaria:

Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio.

Tipologia della proposta di legge

La proposta in esame prevede spese a carattere obbligatorio di natura corrente che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015).

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

Il Consiglio regionale con la presente proposta di legge, a meno di un anno dall'approvazione della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco) e a seguito del positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti dalla citata legge, intende proseguire per il solo anno 2019 negli interventi a favore di tali associazioni.

Con la presente proposta di legge si procede al rifinanziamento anche per l'anno 2019 delle disposizioni della citata l.r. 52/2018 mantenendo invariati i meccanismi di semplificazione in essa previsti che si caratterizzano per la concessione attraverso procedura automatica. La copertura è prevista dalla disponibilità di risorse derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione che possano essere destinate a tal fine.

Si prevede pertanto di destinare una tantum l'importo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti in Toscana alla data dell'entrata in vigore della legge che presentino domanda a seguito di pubblicazione di apposito bando.

Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge regionale pari ad euro 350.000,00 imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2020-2021 - esercizio 2019 - del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Metodologie di quantificazione utilizzate:

La legge in oggetto concerne l'erogazione del finanziamento una tantum per l'anno 2019 finalizzato a proseguire gli interventi a favore delle associazioni pro loco della Toscana, dato il positivo riscontro nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle stesse pro loco già beneficiarie dei contributi previsti dalla l.r. 52/20118. La quantificazione degli oneri deriva dalla disponibilità accertata nel bilancio del Consiglio regionale 2019/2021 per la sola annualità 2019.

Copertura finanziaria:

Utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio.

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria sulle previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2019-2020-2021 per gli importi di seguito indicati:

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione	20	0	0	
Programma	3	0	0	
Titolo	1	0	0	
Capitolo	10504	0	0	
Totale	350.000,00	0	0	350.000,00

In allegato:

- estratto del bilancio finanziario aggiornato alle ultime variazioni di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 44 del 10 luglio 2019 che attesta la copertura per euro 350.000,00 alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" che presenta una disponibilità complessiva di euro 4.220.429,93
 - estratto bilancio gestionale aggiornato alle ultime variazioni di cui alla delibera Ufficio di Presidenza n. 72 del 18 luglio 2019 che attesta la copertura per euro 350.000,00 al capitolo n. 10504 "Fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale – Spese correnti" a fronte di una disponibilità complessiva di euro 1.300.000,00.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente:REGIONE TOSCANA
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)
Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE
(legge regionale, emendamenti, ecc.)
Descrizione dell'intervento: "Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla I.r. 52/2018". La proposta in esame prevede il rifinanziamento, anche per l'anno 2019, delle disposizioni della I.r. 52/2018 con la quale si destinava un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentassero progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni culturali e locali. Il rifinanziamento è pari ad euro 350.000,00.
(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)
I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO
1. RISORSE PUBBLICHE • 1.a. Impiego di risorse pubbliche SIX NO 1.a1 X il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure
1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

	·	•			· ·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		:				,
FORSE						
(specificare dubbi):						•
•		.•				
	•					
	7					
		•			i^{-1} , i^{-1} ,	
n caso in cui si intenda rispondere <u>NC</u> hiarimenti relativi all'origine statale uropea UE 2016/C 262/01 sulla nozion	e delle risorse	e forniti r				
lel caso venga risposto SI al punto 1.a s	si prosegue la c	compilazion	e della sc	heda.	•	Ļ
ici caso venga noposto el al panto ella s	,, p, 0000					
	\$				* · · · · ·	
• 1.b. Risorse imputabili all'autor	rità pubblica					,
	ì	SI X	K		NO	•
	•					
			- •			
(il vantaggio è concesso diret		•			nto parte	integran
lell'amministrazione pubblica [è il caso	di risposta pos	sitiva al pur	to 1.a.1];	oppure	•	
			-	•		
il vantaggio è concesso attraverso giscono sotto il controllo dell'Autorità						
nembri dei rispettivi consigli d'amminis						icitic c c
			,		•	,
Altro (specificare):	 	· · ·	<u> </u>		•	•
			-	-		
		<u> </u>			···	
	· ·				 · ·	
FORSE		· ·				
FORSE (specificare dubbi):				````	1	•
•				۸		-

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

2.b., Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- □ identità (aiuti ad hoc);
- □ dimensione;
- □ settore economico o attività (indicare quali :_____

□ area geografica¹ (indicare quale:			_);
□ altre caratteristiche pre-determinate (ad es solo ad imprese neo-costituite, ecc);	empio regimi rivolti so	lo a determinati soggeti	ti giuridici, o
□ caso di finanziamento pubblico di infrastru diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura s	•	li .	mitazione, di
□ Altro (specificare):		10	_
	<u></u>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
FORSE			•
(specificare dubbi):		·	
		•	
			
In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al pur chiarimenti relativi alla selettività forniti nel 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.			
		•	
Se si è risposto <u>NO</u> al presente punto 2, <u>non</u> co	ompilare il successivo p	unto 3.	
Se si è risposto \underline{SI} ad entrambi i punti $\underline{1}$ e $\underline{2}$ cor aiuto di Stato.	mpilare il successivo pu	into 3 per verificare la p	resenza di un
3. VANTAGGIO ECONOMICO	SI	NO	
Il <i>vantaggio economico</i> è un beneficio che u norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio			

Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.
Se si è riposto <u>SI</u> :
Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:
□ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
□ abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
□ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
□ differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
□ riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
□ estinzione o riduzione del debito;
cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
□ riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
☐ finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listinufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che no sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
□ compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate dell gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
□ nel caso delle infrastrutture:
□ per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
□ per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in
capo al gestore;
□ per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
Altro (specificare):

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e

FORSE	
TORSE	
	
hiarime	cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica d nti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016, Illa nozione di Aiuto di Stato.
elativo a Comunica e 3 l'eve	za dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criter lla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui al zione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, ntuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una presenta che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.
I SEZION	E: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELI LEGALITÀ.
de min	<i>mis</i> ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
¬ ecenzi	ne dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamen
	di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti
,	
	a preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamen e Linee guida di settore:
٠ . ر	indicare gli orientamenti di settore:
-	
n manca	nza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:
	nza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto: izione diretta del Trattato (TFUE)
dispos	
dispos	izione diretta del Trattato (TFUE)
dispos	izione diretta del Trattato (TFUE) articolo 93

□ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

- o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
- o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body
SI NO
Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:
Parere del Distinct Body SI NO
SI NO
Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto
dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere
allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e
sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di
aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

Avv. Silvia Fantappiè